CAMERA DEI DEPUTATI N. 6590

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

l'11 novembre 1999 (v. stampati Senato nn. 1502-2681-2705-2734-2736-3227 3317-3664-3734-3793-3810)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

FASSONE, SALVI, SALVATO, BARBIERI, BONFIETTI, CALVI, RUSSO, SENESE, DUVA; LA LOGGIA, PERA, GRECO, CENTARO, PASTORE, SCOPELLITI, ASCIUTTI, AZZOLLINI, BALDINI, BETTAMIO, BUCCI, CAMBER, CONTESTABILE, CORSI ZEFFIRELLI, D'ALÌ, DE ANNA, DI BENEDETTO, FILOGRANA, GAWRONSKI, GERMANÀ, GRILLO, LASAGNA, BALDASSARE LAURIA, LAURO, MAGGIORE, MANCA, MANFREDI, MANIS, MELUZZI, MUNDI, MUNGARI, NOVI, PIANETTA, RIZZI, SCHIFANI, SCOGNAMIGLIO PASINI, SELLA DI MONTELUCE, TERRACINI, TOMASSINI, TONIOLLI, TRAVAGLIA, VEGAS, VENTUCCI, VERTONE; OCCHIPINTI, DE CAROLIS, FIORILLO, PARDINI, RESCAGLIO; SALVATO, RUSSO SPENA, MARINO, CÒ, BERGONZI, CAPONI, MANZI, MARCHETTI, CARCARINO, ALBERTINI, CRIPPA; FASSONE, RUSSO, CALVI, PARDINI, FIGURELLI, MAZZUCA POGGIOLINI, OCCHIPINTI, DE ZULUETA, PETTINATO, TAPPARO, BATTAFARANO, LARIZZA, PELELLA; DI PIETRO, OCCHIPINTI, BERTONI, LO CURZIO, CIONI, FASSONE GUALTIERI; CALVI, RUSSO, FASSONE; SENESE, SALVI, RUSSO, FASSONE BONFIETTI; FOLLIERI; FASSONE, DE GUIDI, PARDINI, BONFIETTI, FIGURELLI, DE ZULUETA, MIGNONE, GUIDO DE MARTINO, TAPPARO, OCCHIPINTI, BESOSTRI, BONAVITA, MICHELE DE LUCA, LOMBARDI SATRIANI, MELE, NIEDDU, SARACCO, SQUARCIALUPI, FALOMI; CENTARO

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'articolo 111 della Costituzione

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 23 novembre 1999

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 12, comma 1, lettera *c)*, del codice di procedura penale, le parole da: « o in occasione » fino alla fine sono soppresse.

2. All'articolo 17, comma 1, del codice di procedura penale, le lettere *c)* e *d)* sono sostituite dalla seguente:

« *c)* nei casi previsti dall'articolo 371, comma 2, lettera *b)* ».

3. All'articolo 371, comma 2, lettera *a)*, del codice di procedura penale, le parole da: « ovvero » fino alla fine sono soppresse.

4. All'articolo 371, comma 2, del codice di procedura penale, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

« *b)* se si tratta di reati dei quali gli uni sono stati commessi in occasione degli altri, o per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità, o che sono stati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre, ovvero se la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un'altra circostanza ».

ART. 2.

1. All'articolo 64 del codice di procedura penale dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. La persona deve essere altresì avvertita che, qualora abbia a rendere dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà in ordine a tali fatti, salve le incompatibilità previste dall'articolo 197, l'ufficio di testimone, e che, nei casi previsti dall'articolo 207-*bis*, sarà comunque assistita da un difensore il quale avrà il diritto di partecipare al-

l'esame. In mancanza di tale avvertimento la persona interrogata non potrà assumere l'ufficio di testimone, in ordine ai fatti oggetto delle dichiarazioni eventualmente rese ».

ART. 3.

1. Il comma 1 dell'articolo 190-*bis* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« *1.* Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis*, quando è richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice lo ritiene necessario sulla base delle specifiche esigenze prospettategli dalle parti ».

ART. 4.

1. L'articolo 192 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 192. – *(Valutazione della prova)* – *1.* Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati.

2. L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti.

3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o dalle persone indicate nell'articolo 210, sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità.

4. La disposizione del comma 3 si applica anche alle dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'articolo 207-*bis*.

5. Gli altri elementi di prova di cui al comma 3 possono consistere in dichiarazioni di altri coimputati o di altre persone indicate negli articoli 210 e 207-*bis*, soltanto se sia stato accertato che ciascuna dichiarazione, ivi compresa quella di cui al comma 3, deriva da diretta ed autonoma conoscenza dei fatti da parte di colui che l'ha resa ».

ART. 5.

1. All'articolo 195 del codice di procedura penale, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« *4.* Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli articoli 351 e 357, comma 2, lettere *a)* e *b)*. Negli altri casi si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo ».

ART. 6.

1. All'articolo 197 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a)*, dopo le parole: « a norma dell'articolo 12 », sono inserite le seguenti: « , comma 1, lettera *a)* » e dopo le parole: « sentenza di proscioglimento » sono inserite le seguenti: « , di condanna o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 »;

b) la lettera *b)* è abrogata.

ART. 7.

1. Dopo l'articolo 207 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 207-*bis*. – *(Imputati di reato connesso o collegato che assumono l'ufficio di testimone) 1.* Il coimputato del medesimo reato e la persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera *a)*, che assumono

l'ufficio di testimone a seguito di sentenza di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444, pronunciata nei loro confronti e divenuta irrevocabile, nonché la persona imputata di reato connesso a quello per cui si procede ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera *c)*, o di reato a questo collegato nel caso previsto dall'articolo 371, comma 2, lettera *b)*, che assume l'ufficio di testimone, sono assistiti da un difensore che ha il diritto di partecipare all'esame. In mancanza di difensore di fiducia è designato un difensore d'ufficio a norma dell'articolo 97.

2. La persona che assume l'ufficio di testimone essendo imputata di reato connesso a quello per cui si procede ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera *c)*, o di reato a questo collegato nel caso previsto dall'articolo 371, comma 2, lettera *b)*, non può essere obbligata a deporre su fatti che concernono, anche indirettamente, la propria responsabilità in ordine al reato per cui si procede nei suoi confronti.

3. Il coimputato e la persona imputata di reato connesso che assumono l'ufficio di testimone a seguito di sentenza, di condanna o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444, pronunciata nei loro confronti e divenuta irrevocabile non possono essere obbligati a deporre su fatti che concernono, anche indirettamente, la loro responsabilità, per la quale è stata pronunciata condanna, se nel procedimento essi avevano negato il fatto per il quale è stata affermata tale responsabilità ed in relazione al quale sono esaminati.

4. In relazione alle domande alle quali la persona esaminata non risponde ai sensi dei commi 2 e 3, non si applicano le disposizioni dell'articolo 500, comma 2-*bis*. In ogni caso le dichiarazioni delle persone indicate nel comma 1 non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese nel procedimento riguardante il reato connesso o collegato di cui è imputata, nell'eventuale procedimento di revisione della sentenza di condanna ed in qualsiasi giudizio civile o amministrativo relativo ai

fatti oggetto dei procedimenti e della sentenza suddetti.

5. Salvo quanto disposto dai commi 1, 2, 3 e 4, si applicano le disposizioni contenute nel presente capo ».

ART. 8.

1. All'articolo 210 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, dopo le parole: « a norma dell'articolo 12 » sono inserite le seguenti: « , comma 1, lettera *a)* », e dopo la parola: « separatamente » sono inserite le seguenti: « , e che non possono assumere l'ufficio di testimone »;

b) il comma 6 è abrogato.

ART. 9.

1. All'articolo 238 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

« 2-*bis*. Salve le disposizioni dei commi 3 e 4, i verbali acquisiti ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla assunzione della prova o riguardo ai quali fa stato la sentenza civile »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« *3.* È comunque ammessa l'acquisizione della documentazione di atti che non sono ripetibili. Se la ripetizione dell'atto è divenuta impossibile per cause sopravvenute, l'acquisizione e l'utilizzazione della documentazione sono ammesse nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 512 »;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« *4*. Al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2, 2-*bis* e 3, i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati nel dibattimento soltanto nei confronti dell'imputato che vi consenta; in mancanza di consenso, detti verbali possono essere utilizzati per le contestazioni previste dagli articoli 500 e 503 ».

ART. 10.

1. All'articolo 273 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni dell'articolo 192, commi 3, 4 e 5 ».

ART. 11.

1. All'articolo 362, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: « e 203 » sono sostituite dalle seguenti: « , 203 e 207-*bis*, commi 1, 2, 3 e 4, secondo periodo ».

ART. 12.

1. All'articolo 392, comma 1, lettera *d)*, del codice di procedura penale, le parole: « nell'articolo 210 » sono sostituite dalle seguenti : « negli articoli 207-*bis* e 210 ».

ART. 13.

1. All'articolo 500 del codice di procedura penale, i commi 3, 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

« *3*. Quando a seguito della contestazione sussiste difformità rispetto al contenuto della deposizione, le dichiarazioni utilizzate per la contestazione sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento e sono valutate ai fini della prova dei fatti in esse affermati se sussistono altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità.

4. La disposizione del comma 3 si applica anche quando il teste rifiuta od omette soltanto in parte di rispondere alle domande delle parti, ma in tal caso, salvo che ricorrano i presupposti previsti dal comma 6, le dichiarazioni utilizzate per la contestazione sono valutate limitatamente ai fatti e alle circostanze in ordine ai quali il teste ha risposto.

5. Quando il teste rifiuta o comunque omette in tutto di rispondere, le dichiarazioni utilizzate per la contestazione non sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento, salvo che ricorrano i presupposti previsti dal comma 6.

6. Se sussistono fondati elementi per ritenere che la persona esaminata è stata sottoposta a violenza, minaccia od offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinchè non deponga o deponga il falso, il giudice, dopo aver sentito le parti ed assunto le prove eventualmente dedotte, ove risulti provata la condotta illecita nei confronti della persona esaminata, dispone che le dichiarazioni precedentemente rese dalla medesima e contenute nel fascicolo del pubblico ministero siano acquisite nel fascicolo per il dibattimento. Tali dichiarazioni, nel caso previsto dal comma 4, sono valutate anche relativamente ai fatti e alle circostanze in ordine ai quali il teste ha rifiutato od omesso di rispondere.

6-bis. Le dichiarazioni assunte dal giudice a norma dell'articolo 422 sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal presente articolo ».

ART. 14.

1. All'articolo 503 del codice di procedura penale, il comma 4 è abrogato.

ART. 15.

1. L'articolo 513 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 513. – *(Lettura e contestazione delle dichiarazioni rese dall'imputato e dalle*

persone indicate nell'articolo 210 nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare). – 1. Il giudice, se l'imputato è contumace o assente ovvero rifiuta di sottoporsi all'esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, ma tali dichiarazioni non possono essere utilizzate, senza il loro consenso, nei confronti di altri imputati, salvo che ricorrano i presupposti di cui all'articolo 500, comma 6.

2. Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell'articolo 210, il giudice, a richiesta di parte, dispone, secondo i casi, l'accompagnamento coattivo del dichiarante o l'esame a domicilio o la rogatoria internazionale ovvero l'esame in altro modo previsto dalla legge con la garanzia del contraddittorio. Se non è possibile ottenere la presenza del dichiarante, ovvero procedere all'esame in uno dei modi suddetti, si applica la disposizione dell'articolo 512 qualora la impossibilità dipenda da fatti o circostanze imprevedibili al momento delle dichiarazioni.

3. Quando la persona esaminata ai sensi del comma 2 rifiuta od omette, in tutto o in parte, di rispondere, le parti possono procedere a contestazione servendosi delle dichiarazioni precedentemente rese dalla persona esaminata e contenute nel fascicolo del pubblico ministero. Se la persona esaminata rifiuta od omette in tutto di rispondere, le dichiarazioni utilizzate per la contestazione non sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento, salvo che le parti vi consentano ovvero che ricorrano i presupposti previsti dal comma 6 dell'articolo 500. Se il rifiuto o l'omissione sono soltanto parziali, le dichiarazioni utilizzate per la contestazione sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento, ma, salvo che le parti vi consentano ovvero che ricorrano i presupposti previsti dal comma 6 dell'articolo 500, possono essere utilizzate limitatamente ai fatti e alle circostanze sui quali il dichiarante ha risposto.

4. Se le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono state assunte ai sensi dell'articolo 392, si applicano le disposizioni dell'articolo 511 ».

ART. 16.

1. All'articolo 530, comma 2, del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente periodo: « La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore ».

ART. 17.

1. Dopo l'articolo 377 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 377-*bis*. – *(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)*. Chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni ».

ART. 18.

1. All'articolo 384, secondo comma, del codice penale, la parola: « ovvero » è sostituita dalle seguenti: « ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o ».

ART. 19.

1. Salvo quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 5, i procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge proseguono con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti se a tale data è stata esercitata l'azione penale.

2. Se il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede a rinnovare l'esame dei soggetti indicati negli articoli 64 e 207-*bis* del codice di procedura penale, come rispettivamente modificato e introdotto dalla presente legge, secondo le forme ivi previste.

3. Nei giudizi di merito in corso alla data di entrata in vigore della presente legge il giudice valuta la prova secondo i criteri di cui all'articolo 4.

4. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata esclusivamente sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica in ogni stato e grado del procedimento.

ART. 20.

1. Ai fini della determinazione della competenza per materia e per territorio le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano solo per i reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 21.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DDL13-6590
Lire 500